

STATUTO
"Associazione Sacra Famiglia Comitato di Quartiere – ODV"

Articolo 1

Costituzione, denominazione, durata

1.1 È costituita l'Associazione denominata "Associazione Sacra Famiglia Comitato di Quartiere – Organizzazione di Volontariato (o ODV)" di seguito, in breve, "Associazione". L'Associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017.

La delimitazione del Quartiere è quella definita nell'Allegato "A" che con l'Allegato "B" riguardante il logo dell'Associazione, sono parte integrante del presente Statuto.

1.2 I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, di trasparenza, di partecipazione e di democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Associazione stessa.

1.3 La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 2

Sede legale e sedi secondarie

2.1 L'Associazione ha sede in Cesano Maderno (MB) e può costituire sedi secondarie.

2.2 Il trasferimento della sede principale in altro Comune deve essere deciso con deliberazione dell'Assemblea. Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito dello stesso Comune. Il Consiglio Direttivo, sempre con sua deliberazione, può inoltre istituire sedi secondarie anche in altri Comuni.

Articolo 3

Finalità

3.1 L'Associazione è senza fini di lucro, è indipendente, apartitica e aconfessionale; con l'azione, personale, spontanea e gratuita dei propri aderenti, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso l'impegno sociale, civile e culturale a vantaggio della comunità di appartenenza.

3.2 L'Associazione si prefigge di migliorare le condizioni di vita degli abitanti del quartiere Sacra Famiglia di Cesano Maderno promovendo occasioni e opportunità perché ciascuno possa vivere la sua appartenenza alla comunità attraverso l'impegno, la partecipazione e la cura, secondo le capacità e le disponibilità di ciascuno. A questo fine intende valorizzare il volontariato come espressione di impegno civile, sociale, culturale, ricreativo per l'esclusivo soddisfacimento di interessi di utilità generale.

Articolo 4

Attività di interesse generale

4.1 L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale elencate al c. 1, art. 5 del d.lgs. 117/2017:

Lettera f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

Lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

Lettera w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei

tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4.2 In particolare, per il raggiungimento delle finalità sancite nel presente statuto, l'Associazione intende:

- rappresentare le istanze degli abitanti del quartiere presso le istituzioni;
- promuovere iniziative utili alla salvaguardia della salute pubblica, al miglioramento della sicurezza stradale, della viabilità, dei trasporti pubblici e dei servizi di pubblico interesse;
- promuovere occasioni di incontro e di socializzazione con particolare attenzione ai bambini e agli anziani residenti nel quartiere;
- formulare proposte per il recupero, il riutilizzo e la manutenzione degli spazi e dei luoghi di possibile interesse collettivo;
- promuovere iniziative atte a migliorare la bellezza del Quartiere con particolare riferimento ai luoghi di proprietà pubblica;
- stimolare e verificare l'operato delle istituzioni;
- promuovere iniziative per migliorare la cultura e la pratica della sostenibilità negli stili di vita e nella realizzazione di infrastrutture pubbliche e private.

4.3 Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri associati.

4.4 L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del d. lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

4.5 L'Associazione, qualora se ne presentasse la necessità, potrà per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti sia pubblici che privati.

Articolo 5

Aderenti all'Associazione

5.1 All'Associazione possono aderire tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente.

5.1.1 Tutti coloro che intendono prendere parte all'Associazione dovranno redigere all'atto della prima iscrizione una domanda su apposito modulo in cui dichiarano di conoscere le norme statutarie dell'Associazione, di accettarle integralmente e incondizionatamente, di impegnarsi a versare la quota associativa annuale.

In caso di domanda di ammissione presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale. In tutti i casi non si ammettono aderenti che abbiano meno di 15 anni compiuti.

Lo status di Aderente non può essere trasmesso a terzi.

L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l'iscrizione nel registro degli aderenti all'Associazione.

5.2 Gli aderenti sono suddivisi in fondatori, ordinari e onorari.

5.2.1 Gli aderenti fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e dello statuto.

5.2.2 Gli aderenti ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte.

5.2.3 Gli aderenti onorari sono tutti coloro ai quali il Consiglio Direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione.



SP
009

5.3 Ciascun aderente ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di aderenti, per l'approvazione e modificazione dello statuto e la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

5.4 Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione e il numero degli aderenti è illimitato.

5.5 La qualifica di aderente si perde per:

- dimissione volontaria: l'adesione all'Associazione può essere oggetto di rinuncia in ogni tempo e senza motivazione con lettera diretta al Consiglio. In caso di rinuncia le eventuali quote versate e le donazioni non verranno restituite;
- decesso;
- morosità;
- esclusione deliberata a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio pronunciata contro l'aderente che commette azioni ritenute contrarie agli scopi dell'Associazione, che con la sua condotta costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio o che persistentemente viola le regole dell'Associazione. Il Consiglio deve dare motivazione scritta all'interessato sul provvedimento di esclusione.

5.6 La perdita della qualifica di aderente deve essere dichiarata con delibera del Consiglio Direttivo.

5.7 La delibera del Consiglio Direttivo che prevede l'esclusione dell'aderente dall'Associazione deve essere comunicata al soggetto interessato, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere al Collegio dei Garanti (se nominato) o all'Assemblea degli aderenti mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

Articolo 6

Diritti e doveri degli aderenti

6.1 Gli aderenti sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione. Il contributo a carico degli aderenti non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto annuale. Il contributo è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente e deve essere versato entro il 31 dicembre di ciascun anno.

6.2 Tutti gli aderenti hanno parità di diritti e doveri.

6.3 Gli aderenti hanno il diritto:

- di partecipare alle Assemblee, se in regola con il pagamento del contributo, e di votare direttamente;
- all'elettorato attivo e passivo per le cariche sociali;
- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- di accedere ai documenti e agli atti dell'Associazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento;
- di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio Direttivo.

6.4 Gli aderenti sono tenuti a prestare la propria attività in modo spontaneo, personale e gratuito, senza fini di lucro neppure indiretto ed a tenere un comportamento verso gli altri aderenti ed all'esterno animato da spirito di solidarietà e conforme agli scopi dell'Associazione.

6.5 Gli aderenti hanno l'obbligo di:

- osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- contribuire nei limiti delle proprie possibilità al raggiungimento degli scopi sociali con la propria attività gratuita e volontaria, secondo gli indirizzi dell'organo direttivo;
- versare il contributo associativo annuale stabilito dall'Assemblea;
- svolgere le attività preventivamente concordate con i referenti e deliberate dagli organi sociali;

- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- astenersi dallo svolgere propaganda partitica o proselitismo confessionale nel corso dei momenti associativi e delle iniziative promosse, oppure organizzate dall'Associazione;
- accettare, soprattutto se componenti del Consiglio Direttivo, le decisioni collegiali come decisioni dell'Associazione da promuovere o, al limite, da non ostacolare.

6.6 Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea. Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Articolo 7

Organi sociali dell'Associazione

7.1 Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea degli aderenti;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente.

7.2 Gli organi sociali hanno la durata di due anni e possono essere riconfermati.

7.3 Le cariche sociali sono gratuite, non danno luogo ad alcun compenso di natura materiale o immateriale, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nell'interesse dell'Associazione.

Articolo 8

Assemblea degli aderenti

8.1 L'assemblea degli aderenti è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti gli aderenti ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore del contributo versato.

8.2 L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.

8.3 La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo (1/3) del Consiglio Direttivo o di un decimo (1/10) degli aderenti.

8.4 L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo scegliendoli tra i propri associati;
- approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
- approvare la relazione di attività e il rendiconto economico (bilancio consuntivo) dell'esercizio;
- deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo che si dovessero rendere necessari per una ordinata vita associativa;
- fissare l'ammontare del contributo associativo;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- esaminare le questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.



SP

PP

8.5 L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione.

8.6 Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione sono richieste le maggioranze indicate nell'art. 15.

8.7 L'assemblea è convocata, almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite fax, o con altro mezzo anche elettronico (es. la posta elettronica) che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, oppure mediante affissione, nello stesso termine, presso la bacheca fisica o elettronica (sito Internet) dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

8.8 L'Assemblea può comunque deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso che il numero degli aderenti diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l'individuazione di una sede adatta.

8.9 L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita a prescindere dal numero dei presenti purché regolarmente convocata. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

8.10 La partecipazione degli aderenti all'Assemblea Ordinaria o Straordinaria è personale e diretta; non sono ammesse deleghe ed il diritto di voto è riservato ai soli aderenti in regola con il pagamento della quota associativa secondo la regola una testa un voto.

8.11 All'apertura di ogni seduta l'Assemblea elegge un segretario che dovrà redigere il verbale e sottoscriverlo con il Presidente.

8.12 Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale, che va anche trascritto nel libro delle Assemblee degli aderenti. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.

Articolo 9

Il Consiglio Direttivo

9.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e amministrazione dell'Associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

9.2 Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 componenti, comunque da definirsi in numero dispari, eletti dall'Assemblea fra gli associati. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente e il Vice Presidente.

9.3 Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

9.4 I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, durano in carica due anni e possono essere rieletti.

9.5 Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente ed un Vice Presidente.

9.5.1 In caso di dimissione dei Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio provvederà alla loro sostituzione per cooptazione.

I Consiglieri cooptati rimangono in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio. Qualora il numero dei Consiglieri si riduca a meno dei 2/3, l'intero Consiglio è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del biennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

9.5.2 I membri del Consiglio decadono automaticamente qualora siano assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive. Il Consiglio direttivo può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli aderenti.

9.6 Il Consiglio si riunisce, su convocazione del Presidente, per sua iniziativa ovvero per iniziativa di almeno 3 Consiglieri. Il Consiglio deve riunirsi almeno 3 volte l'anno.

9.6.1 Il Consiglio è convocato, almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite fax, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. La comunicazione mediante e-mail è considerata comunicazione scritta, purché tutti i membri del Consiglio abbiano comunicato un indirizzo e-mail personale. In caso di estrema urgenza, il Consiglio può essere convocato mediante comunicazione telefonica.

9.6.2 Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.

9.7 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente e, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal componente più anziano di età dei presenti al Consiglio.

9.7.1 Le decisioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

9.7.2 Di ogni riunione deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

9.8 Il Consiglio Direttivo:

- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- dà seguito agli indirizzi di politica associativa e alle decisioni deliberati dall'Assemblea;
- decide sulle iniziative da assumere per il conseguimento degli scopi dell'Associazione;
- fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
- predispose l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- decide sugli investimenti patrimoniali;
- approva i progetti di bilancio preventivo, di rendiconto economico e l'elenco dei beni, predisposti dal Tesoriere, che verranno presentati all'Assemblea;
- stabilisce l'ordine del giorno definitivo da discutere in Assemblea;
- elegge il Presidente e il Vice Presidente;
- nomina il Segretario e il Tesoriere;
- accoglie o respinge le domande degli aspiranti aderenti;
- delibera in merito all'esclusione di aderenti;
- ratifica, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- istituisce gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;

9.9 Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei propri poteri a uno o più membri del Consiglio stesso.

9.10 Il Consiglio deve informare gli aderenti delle iniziative che assume, dandone adeguata diffusione, principalmente attraverso la bacheca dell'Associazione.



SP

PP

Articolo 10

Presidente

10.1 Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti a maggioranza dei voti e dura in carica due anni.

10.2 Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
- rappresenta l'Associazione in tutti i suoi rapporti con terzi e può esercitarne i poteri in caso di urgenza, salvo ratifica alla prima riunione del Consiglio;
- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazioni di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- conferisce agli aderenti procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva;
- firma le convocazioni, le comunicazioni dell'Associazione e i pagamenti. I comunicati stampa, gli articoli di giornale, manifestini e quant'altro abbia rilevanza pubblica, possono essere firmati come Associazione. Gli incontri ufficiali con gli Enti Pubblici e le Amministrazioni interessate alle iniziative dell'Associazione sono organizzate attraverso lo strumento della delegazione alla quale partecipa di diritto il Presidente. La composizione delle delegazioni viene decisa dal Consiglio con parere favorevole del Presidente.

10.3 In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera.

Art. 11

Vice Presidente

11.1 Il Vice Presidente viene eletto o revocato dal Consiglio al suo interno a maggioranza semplice e resta in carica fino a quando resta in carica il Consiglio (due anni).

11.2 Compito del Vice Presidente è esercitare le funzioni tipiche del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

11.3 Di fronte agli aderenti, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 12

Segretario

12.1 Il Segretario viene eletto o revocato dal Consiglio al suo interno a maggioranza semplice e resta in carica fino a quando resta in carica il Consiglio (due anni).

12.2 Il Segretario ha il compito di predisporre i documenti per l'ordine del giorno dell'Assemblea e del Consiglio, curare la bacheca, curare l'archivio, con particolare riguardo al Libro Verbali, organizzare operativamente le riunioni, redigere e firmare i verbali dell'Assemblea e del Consiglio i quali devono essere controfirmati anche da colui che ha presieduto.

Art. 13

Tesoriere

13.1 Il Tesoriere viene eletto o revocato dal Consiglio al suo interno a maggioranza semplice e

resta in carica fino a quando resta in carica il Consiglio (due anni).

13.2 Il Tesoriere riceve le quote associative e fa firmare all'atto della prima iscrizione la dichiarazione di adesione alla Associazione. Il Tesoriere tiene e cura la corretta compilazione e il corretto aggiornamento del Registro degli Aderenti.

13.3 Il Tesoriere tiene la cassa e le operazioni di spesa che devono essere autorizzate dal Presidente.

13.4 Il Tesoriere, quando richiesto, deve sottoporre al Consiglio il rendiconto economico e l'elenco dei beni; deve in tutti i casi predisporli entro 2 mesi dalla chiusura dell'esercizio, unitamente al progetto di bilancio preventivo, e sottoporli al Consiglio perché li approvi e li sottoponga quindi all'Assemblea per la definitiva approvazione.

Articolo 14 Patrimonio ed Entrate

14.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- da beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- donazioni, finanziamenti, erogazioni e lasciti destinati esplicitamente ad incremento del patrimonio;
- contributi da soggetti/enti pubblici e/o privati destinati esplicitamente ad incremento del patrimonio;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

14.2 Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- contributi degli aderenti per le spese relative alle finalità istituzionali dell'Associazione;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi.

14.3 I fondi sono depositati presso Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme disgiunte del Presidente o del Tesoriere salvo diversa deliberazione specifica del Consiglio Direttivo.

Articolo 15 Scritture contabili

15.1 Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del d. lgs. 117/2017.

Art. 16

Rendiconto economico, elenco dei beni, bilancio preventivo

16.1 Il rendiconto economico, l'elenco dei beni e il bilancio preventivo devono essere redatti, entro 2 mesi dalla fine dell'esercizio, dal Tesoriere il quale li sottopone al Consiglio perché li discuta e li approvi al suo interno; quindi il Consiglio li sottopone in Assemblea per la definitiva approvazione entro 3 mesi dalla fine dell'esercizio. Il rendiconto va predisposto annualmente secondo il principio di cassa e deve riferirsi al periodo di esercizio 1 gennaio - 31 dicembre.

Articolo 17

Modifiche allo Statuto e Scioglimento dell'Associazione

17.1 Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno due terzi (2/3) degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

17.2 Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'Associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli aderenti, dall'Assemblea degli aderenti convocata con specifico ordine del giorno.

Articolo 18

Divieto di distribuzione degli utili

18.1 L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.

18.2 Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 19

Devoluzione del patrimonio

19.1 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.


Art. 20

Disposizioni finali

20.1 Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

zione
Ufficio Terr
C
enza del
2002

ALLEGATO "A" DELL'ATTO COSTITUTIVO



Handwritten signatures and initials.

1.1
Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di ...

ALLEGATO "B" DELL'ATTO COSTITUTIVO

Logo dell'Associazione



SP

SP

PRO
LOI
Zigzag
E

